

ANCE Campania News

**13 MAGGIO
2022**

**NUMERO
14/10**

Nuovo intervento del legislatore finalizzato a introdurre meccanismi compensativi che consentano l'adeguamento dei corrispettivi dei contratti di appalto – sia in corso di esecuzione sia ancora da affidare – a fronte dell'eccezionale aumento dei costi dei materiali e dei prodotti energetici. Le nuove norme si trovano nell'articolo 26 del così detto decreto Aiuti, e si aggiungono alle altre disposizioni anch'esse recentemente introdotte nei primi mesi del 2022, contenute nei decreti legge 4/2002 e 17/2022.

In particolare, mentre le disposizioni contenute nel decreto legge 17/2022 vengono quasi integralmente abrogate in quanto sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle introdotte dal decreto Aiuti, restano invece in vigore le norme del decreto 4/2002, rispetto alle quali va quindi chiarito il rapporto in cui si pongono relativamente alla nuova disciplina. La finalità della nuova disciplina – al pari dei precedenti interventi normativi – è quella di compensare, attraverso un meccanismo di revisione dei corrispettivi dei contratti di appalto, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici. Sotto il profilo oggettivo, le norme riguardano esclusivamente gli appalti di lavori, con esclusione dei servizi e delle forniture. Con riferimento agli appalti di lavori, viene specificato – anche se potrebbe trattarsi di una puntualizzazione superflua – che le norme si applicano anche a quelli affidati con la formula del contraente generale. Inoltre, anche al fine di evitare equivoci in relazione all'esclusione dei committenti dei settori speciali dalle coperture finanziarie riconducibili ai Fondi speciali – come si dirà meglio quando si analizzerà il tema – è previsto (comma 12) che il meccanismo compensativo si applichi anche agli appalti affidati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di Anas (ad esclusione di alcune specifiche disposizioni relative all'aggiornamento dei prezziari per le nuove gare). Sotto il profilo temporale la disciplina introdotta riguarda tutti gli appalti il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto entro il 31 dicembre 2021 (comma 1). L'adeguamento dei corrispettivi si riferisce alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori ovvero annotate nel libretto delle misure nell'arco temporale che copre l'intero anno 2022 (1 gennaio – 31 dicembre). Mentre quindi è chiaro che il meccanismo compensativo opera solo con riferimento alle lavorazioni eseguite nell'anno 2022, non è esplicitamente indicato a quali appalti esso si applichi. Essendo stabilito solo un termine finale – appalti le cui offerte sono state presentate entro il 31 dicembre 2021 – ma non anche un termine iniziale, si deve ritenere che la compensazione operi per tutti gli appalti in corso, anche se affidati in un momento risalente nel tempo. Dal punto di vista operativo, l'adeguamento prezzi avviene attraverso gli stati di avanzamento lavori (Sal) riferiti alle lavorazioni eseguite nel 2022. I Sal sono determinati e successivamente liquidati applicando prezziari aggiornati sulla base di quanto previsto dal successivo comma 2 (in sostituzione di quelli sulla base dei quali è stata bandita la gara e che hanno costituito il riferimento per la determinazione del corrispettivo contrattuale). I maggiori importi dei corrispettivi determinati sulla base dei prezziari aggiornati vengono riconosciuti agli appaltatori nella misura del 90% (il che significa che resta a carico dell'appaltatore il differenziale del 10% dell'incremento prezzi). Il riconoscimento dei maggiori importi si accompagna a disposizioni acceleratorie in merito all'effettivo pagamento di quanto dovuto (che in realtà modificano in misura molto limitata la disciplina ordinaria). È infatti previsto che il certificato di pagamento sia emesso (se possibile) contestualmente e comunque non oltre cinque giorni (in luogo dei sette giorni previsti dalla disciplina ordinaria) dall'adozione dello stato di avanzamento. **Continua pag.5**



In questo numero

DL “Aiuti” caro materiali

1

PNRR: progetti di riserva per 22 miliardi

2

Proroga di un anno per permesso di costruire, SCIA e autorizzazioni paesaggistiche

3

Al via la riforma di legge sulle aree di crisi industriale

4

15 opere infrastrutturali saranno commissariate

4

Prosegue da pag. 1

5

PNRR: progetti di riserva per 22 miliardi



Mentre alcune gare del Pnrr vanno deserte - ultimo caso quella per il 5G segnalata ieri dal Sole 24 Ore ma già gli asili nido al Sud avevano fatto scalpore per sottodimensionamento della domanda - altri programmi "a chiamata" presentano un'eccedenza di progetti rispetto alle disponibilità finanziarie. Lo ha certificato, la scorsa settimana, l'allegato Infrastrutture al Def per i capitoli della rigenerazione urbana, delle metropolitane e delle piste ciclabili, ma a una ricognizione più attenta altri piani o bandi hanno messo in panchina progetti ammissibili che non hanno accesso (per ora) al finanziamento. Una riserva di progetti subito spendibili nel caso di un «piano B» del Pnrr, ma anche di integrazioni finanziarie al Piano, di rifinanziamenti nazionali complementari o anche semplicemente nel caso in cui si perdano per strada altri progetti del Pnrr e si profilasse l'occasione di una correzione in corsa del Piano. Di seguito una prima rassegna dei capitoli di spesa che già alimentano questa riserva di progetti buoni per il futuro più o meno immediato.

Rigenerazione urbana Il bando per il Piano integrato per la qualità dell'abitare (Pinqua), lanciato prima del Pnrr e poi salito sul Piano, ha avuto un grande successo e si propone come principale leva di una nuova generazione di progetti di rigenerazione urbana, collegati alla questione abitativa. I progetti selezionati e finanziati sono 159 per un contributo pubblico di 2.816 milioni, finanziato dal Pnrr. Per questi progetti l'iter va avanti e sono state firmate le convenzioni che impongono il rispetto di tempi rigidissimi. Ma non meno interessante è proprio quella riserva di 112 progetti che sono rimasti fuori, per un contributo pubblico richiesto di 1.446,6 milioni. Ora sono in fila, in attesa di un finanziamento integrativo che il Mims spera possa venire ancora dal Pnrr, se dovessero liberarsi delle risorse, oppure in alternativa da altri fondi Ue o da fondi nazionali. Il fatto rilevante è che esiste una riserva di progetti pronti per un nuovo, importante investimento dare ancora più organicità all'investimento di rigenerazione urbana nelle città italiane.

Metropolitane Nel parco progetti per le metropolitane e più in generale per il trasporto rapido di massa per le città ci sono ancora da soddisfare 3.778 milioni ripartiti fra 21 progetti rimasti esclusi per ora dai finanziamenti Pnrr e da quelli integrativi nazionali (in tutto 28,8 miliardi assegnati). Ci sono tutte le grandi città: Milano con sei progetti ma un importo piuttosto basso di 375,9 milioni; Napoli con cinque progetti e un importo di 1.448,98 milioni; Roma con tre progetti e un importo di 1.293 milioni (qui spicca il rifinanziamento della linea C con 1.210 milioni); Torino con due progetti e 226 milioni; Catania con due progetti e 143 milioni; Genova e Cagliari con un progetto ciascuno e rispettivamente 74 e 13 milioni. L'allegato Infrastrutture al Def ha riproposto il tema nei dettagli, con il calcolo del fabbisogno finanziario. Molti di questi progetti difficilmente potrebbero entrare nel Pnrr per un fatto di scadenze temporali, ma non va dimenticato che esiste un Piano complementare nazionale (finora 30 miliardi) che si muove in strettissimo raccordo con il Pnrr e rispetta tutti i criteri Pnrr meno quello della scadenza al 2026.

Piste ciclabili Mancano 2.022 milioni di euro per finanziare le piste ciclabili ancora rimaste a secco o in cerca di ulteriori finanziamenti. Sono una componente fondamentale del capitolo mobilità sostenibile. Otto le tratte interessate: ciclovie tirrenica (599 milioni), ciclovie adriatica (164 milioni), Venezia-Torino (127 milioni), ciclovie della Sardegna (290 milioni), ciclovie dell'Acquedotto pugliese (41 milioni), ciclovie della Magna Grecia (442 milioni) ciclovie del Garda (298 milioni), Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia (59 milioni). da NT+.



Proroga di un anno per permessi di costruire, SCIA e autorizzazioni paesaggistiche

più tempo per iniziare e terminare i lavori, in ritardo a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e degli incrementi dei prezzi. È uno degli obiettivi del **disegno di legge** di conversione al Decreto "Ucraina" (DL 21/2022), al Senato per l'approvazione.

Permessi di costruire, proroga di un anno

In base al Testo Unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), nel permesso di costruire devono essere indicati il termine di inizio dei lavori e quello di ultimazione delle opere. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello per l'ultimazione dell'opera non può essere superiore a tre anni dall'inizio dei lavori.

La particolare situazione di aumento dei prezzi e irreperibilità dei materiali da costruzione ha causato ritardi nei cantieri. Per rispondere alle preoccupazioni degli addetti ai lavori, il Decreto "Ucraina" proroga di un anno i termini di inizio e ultimazione dei lavori indicati nei **permessi di costruire** rilasciati o formati entro il **31 dicembre 2022**.

La proroga di un anno è riconosciuta anche ai permessi di costruire ai quali l'Amministrazione ha **già concesso una proroga** per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso o per la mole e la complessità delle opere da realizzare (come previsto dal Testo Unico dell'edilizia) o, ancora, per **far fronte all'emergenza Covid-19**.

Scia, autorizzazione paesaggistica, autorizzazioni ambientali: proroga di un anno La proroga di un anno vale anche per le Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), le autorizzazioni paesaggistiche e le dichiarazioni e autorizzazioni ambientali. Anche in questo caso, possono ottenere la proroga di un anno i titoli abilitativi già prorogati per cause imprevedibili, complessità dei lavori ed emergenza Covid-19. **Titoli abilitativi, le condizioni per la proroga** Per la proroga dei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche, dichiarazioni e autorizzazioni ambientali, sono previste due condizioni:

- i termini non devono essere decorsi al momento in cui l'interessato comunica di volersi avvalere della proroga;
- al momento della comunicazione dell'interessato, i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Convenzioni di lottizzazione, proroga di un anno Il Decreto "Ucraina" proroga di un anno anche i termini di validità e quelli di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione, degli accordi similari previsti dalla legislazione regionale e dei relativi piani attuativi, nonché degli atti ad esse propedeutici, formati fino al **31 dicembre 2022**.

La proroga è consentita a condizione che le convenzioni e gli accordi non risultino in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio. Da Edilportale.



Al via la riforma di legge sulle aree di crisi industriale

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti che riforma la legge 181/89 per il rilancio delle aree di crisi industriale, semplificando e accelerando le procedure per le imprese che presentano domande di incentivi per realizzare programmi di investimento sul territorio nazionale. Il provvedimento amplia le modalità operative di questo importante strumento di riconversione e riqualificazione industriale estendendo le agevolazioni alla realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o per la tutela ambientale di importo superiore a 5 milioni di euro, che comprendono anche progetti per l'innovazione di processo e dell'organizzazione, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, nonché la formazione del personale. Tra le novità, anche l'inserimento della clausola introdotta dal ministro Giorgetti, resa già operativa da una direttiva ministeriale e da una norma contenuta in legge di bilancio 2022, che dà priorità nella richiesta di incentivi alle aziende che si impegnano ad assumere lavoratori di aziende del territorio per i quali è attivo un tavolo di crisi al Mise. Inoltre, sono state snellite le procedure di valutazione delle domande presentate dalle imprese che intendono investire in aree di crisi industriali, riducendo i tempi per le istruttorie, le delibere nonché l'erogazione dei contributi, sia a fondo perduto sia come finanziamento agevolato. A salvaguardia della competitività del territorio è stata prevista anche una limitazione alle delocalizzazioni per le attività che beneficiano di incentivi pubblici. "Con la riforma della legge 181/89 siamo intervenuti per velocizzare le procedure amministrative, rimuovendo una serie di limitazioni per erogare in tempi brevi alle imprese i contributi e i finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di rilancio di aree industriali del Paese", dichiara il ministro Giorgetti. "Puntiamo a sostenere investimenti che, oltre a favorire la capacità d'innovazione e la sostenibilità ambientale del sistema produttivo, consentano anche di salvaguardare le competenze dei lavoratori". Un prossimo provvedimento ministeriale indicherà i termini e le modalità di presentazione delle domande.

15 opere infrastrutturali saranno commissariate

Il Presidente del Consiglio ha firmato i decreti di nomina di 12 commissari straordinari per la realizzazione di 15 nuove opere pubbliche, ultimo tassello del processo di commissariamento avviato con il Decreto 'Sbloccacantieri' per accelerare i lavori particolarmente complessi. Le 15 opere attivano una spesa per investimenti pari a **3,25 miliardi di euro**, così ripartiti: 791 milioni di euro al Nord, 72 milioni al Centro e quasi 2,4 miliardi al Sud. La maggior parte degli interventi riguarda **opere complementari o di sistema a interventi già commissariati** con i precedenti due Dpcm [del 16 aprile 2021](#) e [del 5 agosto 2021](#). Ecco le opere commissariate:

- Infrastrutture stradali** - Raccordo autostradale Valtrompia (Concesio - Sarezzo - Lumezzane);
- SS 275 Maglie - Santa Maria di Leuca II lotto - complementare all'intervento del I° lotto già commissariato con Dpcm del 5 agosto 2021;
- SS 1 Aurelia - completamento della variante di Sanremo - complementare agli interventi sull'Aurelia bis, già commissariati con il Dpcm del 5 agosto 2021.
- Infrastrutture ferroviarie** - Nodo Ferroviario Bari-Nord - complementare all'intervento relativo alla tratta di AV Napoli-Bari, già commissariato con il Dpcm del 16 aprile 2021;
- Velocizzazione della Milano-Genova - complementare all'intervento relativo al quadruplicamento della tratta Milano Rogoredo-Pavia, già commissariato con il Dpcm del 5 agosto 2021;
- Collegamento ferroviario tra Olbia e l'aeroporto;
- Caltagirone - Gela - ripristino e ammodernamento del tratto ferroviario;
- Anello ferroviario di Palermo - completamento II fase;
- Brindisi - Raccordo ferroviario.
- Infrastrutture per il trasporto rapido di massa** - Prolungamento dal centro di Catania fino all'aeroporto di Fontanarossa, complementare all'intervento relativo al potenziamento della Circumetnea di Catania già commissariato con Dpcm del 5 agosto 2021.
- Infrastrutture portuali** - Porto di Venezia - realizzazione del Terminal container di Montesyndial;
- Brindisi - Opere di completamento dell'infrastrutturazione del porto.
- Infrastrutture idriche al Sud** - Invaso di Campolattaro (Benevento).
- Edilizia statale** - Palazzo di Giustizia di Milano; - Caserma a Tuscania, sede del Gruppo intervento speciale di Livorno (I° Lotto). Da *Edilportale*.

DL "Aiuti"

Dal punto di vista operativo, l'adeguamento prezzi avviene attraverso gli stati di avanzamento lavori (Sal) riferiti alle lavorazioni eseguite nel 2022. I Sal sono determinati e successivamente liquidati applicando prezzari aggiornati sulla base di quanto previsto dal successivo comma 2 (in sostituzione di quelli sulla base dei quali è stata bandita la gara e che hanno costituito il riferimento per la determinazione del corrispettivo contrattuale). I maggiori importi dei corrispettivi determinati sulla base dei prezzari aggiornati vengono riconosciuti agli appaltatori nella misura del 90% (il che significa che resta a carico dell'appaltatore il differenziale del 10% dell'incremento prezzi). Il riconoscimento dei maggiori importi si accompagna a disposizioni acceleratorie in merito all'effettivo pagamento di quanto dovuto (che in realtà modificano in misura molto limitata la disciplina ordinaria). È infatti previsto che il certificato di pagamento sia emesso (se possibile) contestualmente e comunque non oltre cinque giorni (in luogo dei sette giorni previsti dalla disciplina ordinaria) dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento effettivo deve essere effettuato entro trenta giorni dall'adozione dello stato di avanzamento lavori, a meno che non sia stato pattuito nel contratto un termine diverso, comunque non superiore a sessanta giorni (termini stabiliti in via ordinaria dall'articolo 113 – bis del D.lgs. 50/2016, che viene esplicitamente richiamato). È inoltre previsto un meccanismo di salvaguardia per l'ipotesi in cui alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni sia già stato adottato il Sal e il Rup abbia già emesso il certificato di pagamento relativamente a lavorazioni eseguite a partire dal 1 gennaio 2022. In questa ipotesi è emesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione del maggior importo dovuto all'appaltatore sulla base del meccanismo compensativo sopra illustrato relativamente ai lavori eseguiti dal 1 gennaio 2022 alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti.

L'aggiornamento dei prezzari L'intero meccanismo compensativo si fonda dunque sull'aggiornamento dei prezzari. La disciplina ordinaria (articolo 23, comma 16, D.lgs. 50/2016) prevede che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni – che costituisce il riferimento per la determinazione dell'importo a base di gara – venga fissato sulla base di prezzari regionali aggiornati annualmente. Il comma 2 dell'articolo 26 stabilisce che, per il solo anno 2022, vi sia un aggiornamento infrannuale dei prezzari. La norma non prevede in maniera esplicita il termine entro il quale va attuato tale aggiornamento infrannuale. Tuttavia tale termine può essere dedotto dalla previsione contenuta nell'ultimo periodo del medesimo comma 2, secondo cui i prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 (salvo un loro utilizzo transitorio per la gara da bandire entro il 31 marzo 2023). Si deve quindi ritenere che l'aggiornamento infrannuale debba intervenire entro il 31 luglio 2022.

All'aggiornamento devono provvedere le Regioni, ma in caso di inadempienza alle stesse si sostituiscono entro i successivi quindici giorni – quindi, in linea astratta, entro il 15 agosto 2022 – le competenti articolazioni territoriali del Mims, che vi provvedono sentite le regioni. Vi è tuttavia una previsione del comma 2 che rischia di introdurre un elemento di criticità nel meccanismo delineato. Viene infatti precisato che l'aggiornamento infrannuale viene operato in attuazione delle Linee guida di cui all'articolo 29, comma 12 del decreto legge 4/2022. Si tratta delle Linee guida – finalizzate a dettare criteri omogenei per la formazione e l'aggiornamento dei prezzari regionali - che devono essere adottate con decreto del Mims previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e dell'Istat, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Tali Linee guida avrebbero dovuto essere adottate entro il 30 aprile 2022. Tuttavia, probabilmente anche a causa dell'iter procedurale alquanto complesso, ad oggi non risultano emanate. Il rinvio a queste Linee guida contenuto nel comma 2 dell'articolo 29 comporta quindi il rischio concreto che, in mancanza o in caso di ulteriori ritardi nell'adozione delle stesse, il processo di aggiornamento infrannuale dei prezzari subisca un arresto o comunque un rallentamento. Con l'effetto per le stazioni appaltanti di non avere a disposizione lo strumento di base previsto – almeno in via ordinaria – per procedere alle compensazioni nei Sal. **Da NT+.**



Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:

0817645851

MAIL

info@ancecampania.it

Siamo sul web
ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici